PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0039(CNS)

14.2.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Giustizia penale" come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia
(COM(2005)0122 – C6-0237/2005 – 2005/0039(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Inger Segelström

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Giustizia penale" come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia
(COM(2005)0122 – C6-0237/2005 – 2005/0039(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– (COM(2005)0122)[1] vista la proposta della Commissione,

– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0237/2005),

– visti l'articolo 31 del trattato CE,

– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

1. approva la proposta quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d)
a) ***promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un***	a) ***migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro***

[1] Non ancora pubblicata sulla GU.

autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;	***di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia***.
b) promuovere ***l'adeguamento dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri all'Unione europea quale territorio senza controlli alle frontiere, dotato di una moneta unica e caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali***;	b) promuovere ***la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;***
c) ***migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia***.	b) ***promuovere l'adeguamento dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri alla realtà dell'Unione europea in quanto territorio senza controlli alle frontiere, dotato di una moneta unica e caratterizzato dalla libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali***; ***c bis) promuovere una cultura giudiziaria comune presso tutti i soggetti europei interessati.***
d) migliorare i contatti e lo scambio di informazioni tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, e promuovere la formazione dei magistrati.	d) migliorare i contatti e lo scambio di informazioni tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, e promuovere la formazione dei magistrati. ***d bis) sostenere le reti fra tribunali e autorità giudiziarie degli Stati membri.***

Emendamento 2
Articolo 3, lettera b)

b) Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi.	b) Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, ***soprattutto fra i tribunali,*** la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi.

Emendamento 3
Articolo 4, lettera c)

c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;	c) sostegno alle attività ***delle reti di tribunali europee specializzate,*** di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

Motivazione

Fra le reti specializzate europee di tribunali figura la Rete europea dei Presidenti delle Corti supreme.

Emendamento 4
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

1. L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, e le organizzazioni non governative degli Stati membri.	1. L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, ***le reti europee di tribunali,*** le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, e le organizzazioni non governative degli Stati membri.

Emendamento 5
Articolo 6 bis (nuovo)

	Articolo 6 bis
	Riconoscimento dei finanziamenti
	Qualsiasi istituzione, associazione o rete che riceve una sovvenzione dal programma è tenuta a riconoscere il sostegno ricevuto dall'Unione europea. A tal fine, la Commissione definisce orientamenti dettagliati in materia di visibilità

Motivazione

Il sostegno finanziario ottenuto dall'UE va sempre pubblicizzato. Trattasi di una questione di trasparenza oltre che della necessità di far conoscere l'impegno dell'UE.

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafi da 2 bis a 2 sexies (nuovi)

2 bis. Se il presente regolamento impone regole procedurali per l'adozione di misure attuative, il rappresentante della Commissione presenta un progetto di tali misure al Comitato e al Parlamento europeo.
Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame e che non può essere inferiore a un mese. Il parere è emesso a maggioranza secondo quanto disposto dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Durante la votazione in seno al Comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati secondo quanto disposto dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

2 ter. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del Comitato e se nel frattempo non è stata sollevata obiezione alcuna da parte della competente commissione del Parlamento europeo.

2 quater. Se le misure previste non corrispondono al parere del Comitato, oppure se non è emesso alcun parere o non è stata sollevata nessuna obiezione da parte della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta sulle misure da prendere.

2 quinquies. Se in un periodo che non può superare i tre mesi dal deferimento, la proposta non è stata respinta né dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta dei suoi membri, né dal Consiglio

deliberante a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta emendata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

2 sexies. Fatte salve le misure attuative già adottate, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare il periodo di validità delle disposizioni in questione conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e, a tal fine, le riesaminino prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in qualità di legislatore, di delegare parte delle proprie competenze esecutive alla Commissione è riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee fin dal 1970 (sentenza Koster, causa 25/70). La sentenza della Corte di giustizia prevede altresì l'obbligo che una tale delega specifichi i principi e le condizioni del suo esercizio (come ad esempio la costituzione di comitati di rappresentanti degli Stati membri per assistere alla Commissione) ed eventualmente il potere di revocare la delega.

Tali principi sono stati incorporati nell'articolo 202 del trattato CE. Nel dare attuazione a tale articolo (decisione di comitatologia 1999/468), il Consiglio tuttavia ha "dimenticato" di riconoscere al Parlamento europeo lo stesso diritto di revoca per quanto riguarda gli atti stabiliti in codecisione.

Per poter avvalersi di tale diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la delega di competenze esecutive. A ciò mirano gli emendamenti all'articolo 10. Invece di fare riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli emendamenti ne riproducono il contenuto relativamente al ruolo del Consiglio, proponendo simili prerogative per il Parlamento europeo (incluso il potere di revoca).

Emendamento 7
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicano l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.

Motivazione

Importante per ragioni di trasparenza.

Emendamento 8
Articolo 15, paragrafo 3, lettera -a) (nuova)

-a) una relazione annuale sull'attuazione del programma corredata di un elenco dei progetti finanziati e di dati cifrati in merito agli stessi;

(Questo punto va inserito prima della lettera a) della proposta della Commissione)